

**NOTA METODOLOGICA PER
L'APPLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI
PER LA COMPOSIZIONE
DEI CONSIGLI CAMERALI**

Roma, aprile 2017

NOTA METODOLOGICA

1 - La riforma delle camere di commercio di cui al D. Lgs. N. 219/2016.

Il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, di riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, che contiene alcune novità che riguardano la composizione degli organi camerali, ivi compreso il consiglio, e prevede nuove modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nei consigli.

Tuttavia, ai fini della composizione dei consigli camerali, si fa presente che fino al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580¹, come modificata dal recente decreto legislativo, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento² di attuazione (contenuto nel Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 155), che definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori economici che caratterizzano l'economia delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio.

L'Unioncamere, nell'ambito delle funzioni di assistenza, prevista all'art. 3 comma 5 del citato Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155, ha aggiornato la Nota Metodologica che raccoglie una serie di appunti finalizzati ad indirizzare in maniera omogenea l'attività di elaborazione dei dati che deve essere curata da ciascuna Camera di commercio e comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico per la necessaria pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Come è noto, già in occasione della riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, contenuta nel decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23 era stato introdotto un nuovo parametro del quale occorre tener conto al fine della ripartizione dei consiglieri chiamati a rappresentare i settori economici all'interno del Consigli, rappresentato dall'ammontare del diritto annuale versato.

Il numero di rappresentanti nel Consiglio di ciascun settore dipende quindi dalla frequenza relativa di imprese e di occupati nel settore, dalla quota di valore aggiunto con cui il settore contribuisce al valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese a livello provinciale, nonché dall'ammontare del diritto annuale versato alla Camera di commercio dalle imprese del settore. Il Regolamento esplicita i concetti e le modalità indicati dalla Legge per la composizione dei Consigli camerali e riguardanti fondamentalmente i quattro parametri di ripartizione (Imprese, Occupati, Valore aggiunto, Diritto annuale versato), la classificazione delle attività economiche e l'individuazione dei settori da rappresentare nel Consiglio.

2 - I parametri

Per quanto riguarda i parametri l'art. 1 del Regolamento pone le seguenti definizioni:

¹ Nel seguito il termine "Legge" sarà utilizzato per richiamare la Legge di riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

² Nel seguito il termine "Regolamento" sarà utilizzato per esprimere il Regolamento di attuazione

- Il numero delle imprese indica “il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative” (lettera e, art. 1);
- L'indice d'occupazione indica “il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori” (lettera g, art. 1).
- Il valore aggiunto indica “l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori” (lettera h, art. 1).
- Il diritto annuale versato indica “l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o alla statuto camerale” (lettera j, art. 1)

3 - La classificazione delle attività economiche e l'individuazione dei settori

Per la classificazione delle attività economiche, il Regolamento prevede l'impiego della classificazione ATECO³ (art. 2 del Regolamento).

L'individuazione dei settori di attività economica è fissata dall'art. 2 del Regolamento.

I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello nazionale da ATECO. Maggiori chiarimenti sulle attività produttive che compongono i singoli settori e i relativi codici alfabetici e numerici, sono riportati nell'allegato «A» del Regolamento.

Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, della Legge, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 4.

Le società in forma cooperativa sono definite nel loro assetto giuridico e normativo al “Titolo VI delle Società cooperative e delle mutue assicuratrici” del Libro V del Codice Civile, “Capo I delle Società cooperative”, Sezione I.

³ Nel corso dell'anno 2009 i registri delle Camere di commercio hanno adottato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1, art. 2, del Regolamento (P: Istruzione; Q: Sanità e assistenza sociale; R: Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; S: Altre attività di servizi; T: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale.

I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna provincia per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del Regolamento, sono elaborati dalle Camere di commercio "utilizzando il Registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della Legge" (art. 3, comma 1 del Regolamento).

Al fine di evitare duplicazioni:

- a) Le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori (*di cui all'allegato A del Regolamento*) sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
- b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerati esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori;
- c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici settori di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3 (*del Regolamento*) le imprese artigiane e le società cooperative appartenenti a tali settori vengono scorporate dall'artigianato e dalla cooperazione e utilizzate per la partecipazione all'assegnazione del seggio del settore di rilevanza particolare" (articolo 4, comma 1 del Regolamento).

In altre parole, i settori dell'Artigianato e della Cooperazione, considerati ai fini della loro rappresentanza nell'ambito del Consiglio camerale, contengono le imprese artigiane e le Società cooperative che svolgono attività nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e degli Altri settori (P: Istruzione; Q: Sanità e assistenza sociale; R: Attività sportive di intrattenimento e di divertimento; S: Altre attività di servizi; T: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze).

4 - Le fonti

4.1 - Numero delle imprese

Per l'elaborazione del numero delle imprese (intesa come numero complessivo dei soggetti operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio iscritti o annotati nel Registro delle Imprese ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie),

la Camera di commercio elaborerà i dati utilizzando il Registro delle Imprese e il Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 8 della Legge n.580 del 1993 e sua successiva modificazione.

A tale riguardo per "numero delle imprese" deve intendersi il numero complessivo delle imprese operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative, comprese le unità locali e le sedi secondarie, includendo anche quelle la cui eventuale procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia ancora perfezionata alla data richiesta, ed escludendo invece le pratiche "giacenti", o "in attesa di esame" verosimilmente esistenti.

Le Camere di commercio dovranno trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico con urgenza una tabella conforme al facsimile allegato alla lettera Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2017 protocollo n. 0025834, a firma del Segretario Generale e del Conservatore del registro, contenente i dati necessari alla determinazione del numero dei componenti del consiglio camerale per settore.

Ciò al fine di consentire alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico la verifica della loro completezza e coerenza complessiva richiamata dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento.

Il codice utilizzabile per la classificazione dell'attività è il codice ATECO 2007 primario. Ciò vale anche per le unità locali, indipendentemente dall'attività svolta presso la sede principale. Qualora l'unità locale sia priva di codice, si ritiene che possa essere ad essa attribuito il codice primario della sede principale.

Le posizioni Registro delle imprese che presentano come sezione del codice ATECO primario la lettera "O" (Pubblica Amministrazione e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria) o la lettera "U" (Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali) potranno essere considerate convenzionalmente "Non Classificate".

Per le imprese e le loro unità locali che risultano prive di codice di attività economica, si suggerisce – qualora non sia possibile procedere tempestivamente alla loro corretta classificazione e in assenza di altra indicazione – di distribuirle tra i settori di attività economica in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al totale delle attività economiche. Nell'allegato 1 è illustrata la metodologia per ripartire le imprese prive di codice di attività economica.

4.2 - Indice di occupazione

Il numero degli addetti delle unità locali per settore di attività economica e per provincia è determinabile sulla base dei dati ufficiali Istat, come confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella lettera sopra richiamata del 26 gennaio 2017 protocollo n. 0025834.

L'Istat per la determinazione dell'indice di occupazione ha fornito le risultanze dell'archivio statistico ASIA-UL relative all'anno 2014, tranne per l'agricoltura settore per il quale i dati sono ancora quelli risalenti al 2008.

4.3 - Il valore aggiunto

Per il parametro relativo al valore aggiunto il Regolamento ha disposto definitivamente che siano utilizzate le stime calcolate dalla Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne. la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2017 protocollo n. 0025834 fa presente che si faccia riferimento al 2014.

4.4 – Il diritto annuale versato.

Per il parametro del diritto annuale riscosso il Regolamento ha disposto che esso è determinato, da ciascuna Camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili alla data del 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre con la nota del 26 gennaio 2017, protocollo n. 0025834, ha fatto presente che deve essere comunicato il diritto annuale riscosso alla data del 31 dicembre 2016.

In relazione agli importi del diritto annuale che provengono da imprese e loro unità locali risultanti prive del codice di attività economica, si suggerisce - qualora non sia possibile procedere tempestivamente alla loro corretta attribuzione ed in assenza di altra indicazione – di distribuire tali importi tra i settori di attività economica in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al totale delle attività economiche.

Nell'allegato 2 è illustrata la metodologia per ripartire, come sopra specificato, le somme rimosse da imprese prive del codice di attività economica.

5 - Procedure di calcolo e ripartizione dei consiglieri

La riforma delle camere di commercio di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, ha modificato l'articolo 10 comma 1 della legge stabilendo che il numero dei componenti del consiglio è determinato, in base al numero delle imprese ivi comprese le imprese degli altri settori e le non classificate, iscritte o annotate nel registro delle imprese , nel modo seguente:

- A) Fino a 80.000 imprese: 16 consiglieri
- B) Oltre a 80.000 imprese: 22 consiglieri

I tre componenti che fanno parte del Consiglio camerale in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei consumatori e dei liberi professionisti, vanno considerati come aggiuntivi rispetto al numero dei 16 e 22 consiglieri (comma 6 art. 10 della Legge).

Come stabilito dal Regolamento, per ottenere il peso di ciascun settore nell'economia provinciale si calcola:

- la quota percentuale del numero delle imprese di ciascun settore, assumendo come base il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione provinciale (ivi comprese le imprese degli "altri settori" e le eventuali imprese "non classificate");
- la quota percentuale del numero degli addetti di ciascun settore assumendo come base il numero complessivo degli addetti delle imprese nella circoscrizione provinciale (ivi compresi gli addetti degli "altri settori");

- la quota percentuale del valore aggiunto di ciascun settore, assumendo come base la sommatoria del valore aggiunto dei diversi settori calcolata, come indicato al precedente paragrafo 3, come prodotto del valore aggiunto per addetto per gli addetti delle imprese del settore (ivi compreso il valore aggiunto prodotto dalle imprese appartenenti agli "altri settori");
- La quota percentuale dell'ammontare del diritto annuale riscosso dalle imprese di ciascun settore, assumendo come base l'ammontare del diritto annuale riscosso dalla Camera di commercio, comprese le sedi secondarie e le unità locali, operanti nella provincia.

Viene calcolata la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri per ciascun settore.

Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote dei quattro parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere (che è pari a 6,3% per le Camere cui spettano 16 consiglieri e a 4,5% per le Camere cui spettano 22 consiglieri).

Le facoltà della Camera di commercio in merito alla ripartizione dei consiglieri sono fissate nell'art. 5 del Regolamento.

- Per i settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale le Camere di commercio possono:
 - fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto tra la media aritmetica semplice delle quote dei quattro parametri ed il quorum percentuale;
 - stabilire l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.
- Il numero di consiglieri spettante a ciascun settore può discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero di consiglieri determinato rapportando la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri del settore al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere;
- le singole Camere di commercio stabiliscono quali sono i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale.

Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza dei rimanenti settori (articolo 10, comma 4 della Legge).

Deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società cooperative (articolo 10, comma 2 della Legge).

Per i soli settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (articolo 6 del Regolamento).

6 - Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento

L'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 contenente le disposizioni finali e transitorie, ha previsto che "le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione".

Di conseguenza le nuove camere di commercio che saranno istituite a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.219 del 2016 adegueranno i loro statuti e la composizione dei loro consigli "a decorrere dal primo rinnovo del consiglio successivo alla loro costituzione".

Pertanto il numero dei componenti del consiglio dovrà continuare ad essere determinato -solo in sede di costituzione della nuova camera di commercio- in base al numero delle imprese, ivi comprese le imprese degli altri settori e le non classificate, iscritte o annotate nel registro delle imprese secondo la "vecchia" ripartizione e cioè:

- a) fino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese : 25 consiglieri;
- c) oltre 80.001 imprese: 30 consiglieri.

Anche in tali consigli dovranno poi essere considerati i tre consiglieri aggiunti in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei consumatori e dei liberi professionisti.

Per ottenere il peso di ciascun settore nell'economia, si deve calcolare:

- la quota percentuale del numero delle imprese di ciascun settore, assumendo come base il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione provinciale (ivi comprese le imprese degli "altri settori" e le eventuali imprese "non classificate");
- la quota percentuale del numero degli addetti di ciascun settore assumendo come base il numero complessivo degli addetti delle imprese nella circoscrizione provinciale (ivi compresi gli addetti degli "altri settori");
- la quota percentuale del valore aggiunto di ciascun settore, assumendo come base la sommatoria del valore aggiunto dei diversi settori calcolata, come indicato al precedente paragrafo 3, come prodotto del valore aggiunto per addetto per gli addetti delle imprese del settore (ivi compreso il valore aggiunto prodotto dalle imprese appartenenti agli "altri settori");
- La quota percentuale dell'ammontare del diritto annuale riscosso dalle imprese di ciascun settore, assumendo come base l'ammontare del diritto annuale riscosso dalla Camera di commercio, comprese le sedi secondarie e le unità locali, operanti nella provincia.

Viene calcolata la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri per ciascun settore.

Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote dei quattro parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere (che è pari al 5% per le camere cui spettano 20 consiglieri, 4% per le Camere cui spettano 25 consiglieri, 3,3 % per le camere cui spettano 30 consiglieri).

Le facoltà della Camera di commercio in merito alla ripartizione dei consiglieri sono fissate nell'art. 5 del Regolamento.

- Per i settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale le Camere di commercio possono:
 - fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto tra la media aritmetica semplice delle quote dei quattro parametri ed il quorum percentuale;
 - stabilire l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.
- Il numero di consiglieri spettante a ciascun settore può discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero di consiglieri determinato rapportando la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri del settore al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere;
- le singole Camere di commercio stabiliscono quali sono i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale.

Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza dei rimanenti settori (articolo 10, comma 4 della Legge).

Deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società cooperative (articolo 10, comma 2 della Legge).

Per i soli settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (articolo 6 del Regolamento).

ALLEGATO 1 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione delle localizzazioni prive del codice di attività economica.

CCIAA di _____ - 4° trimestre 2016

Distribuzione del numero di LOCALIZZAZIONI per Settore Economico e Stato attività

Sono escluse le posizioni NON Registro Imprese

ARTIGIANI

	Attive	Inattive	Sospese	con Procedure concorsuali	In Scioglimento o Liquidazione	TOTALE
01) Agricoltura	34	-	-	-	-	34
02) Industria	3.279	-	-	6	2	3.287
03) Commercio	350	-	-	-	-	350
04) Turismo	201	-	-	-	-	201
05) Trasporti e Spedizioni	199	1	-	-	-	200
06) Credito	-	-	-	-	-	-
07) Assicurazioni	-	-	-	-	-	-
08) Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66) (*)	-	-	-	-	-	-
09) Servizi alle imprese	355	-	-	-	-	355
10) Altri settori	450	-	-	-	-	450
11) Non classificate	-	3	-	-	-	3
TOTALE	4.868	4	-	6	2	4.880

COOPERATIVE

	Attive	Inattive	Sospese	con Procedure concorsuali	In Scioglimento o Liquidazione	TOTALE
01) Agricoltura	61	-	-	2	3	66
02) Industria	59	-	-	6	9	74
03) Commercio	22	-	-	2	1	25
04) Turismo	56	2	-	-	2	60
05) Trasporti e Spedizioni	22	-	-	4	-	26
06) Credito	35	-	-	-	-	35
07) Assicurazioni	3	-	-	-	-	3
08) Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66) (*)	-	-	-	-	-	-
09) Servizi alle imprese	78	-	-	10	4	92
10) Altri settori	115	-	-	3	7	125
11) Non classificate	11	5	-	5	3	24
TOTALE	462	7	-	32	29	530

ALTRI SOGGETTI

	Attive	Inattive	Sospese	con Procedure concorsuali	In Scioglimento o Liquidazione	TOTALE
01) Agricoltura	1.529	-	-	-	1	1.530
02) Industria	1.314	26	-	52	82	1.474
03) Commercio	2.855	29	2	14	49	2.949
04) Turismo	2.052	43	19	12	35	2.161
05) Trasporti e Spedizioni	302	4	3	7	9	325
06) Credito	177	-	-	1	2	180
07) Assicurazioni	160	1	-	-	-	161
08) Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66) (*)	-	-	-	-	-	-
09) Servizi alle imprese	1.504	9	-	13	66	1.592
10) Altri settori	365	4	-	4	13	386
11) Non classificate	65	804	-	33	97	999
TOTALE	10.323	920	24	136	354	11.757

ALLEGATO 1 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione delle localizzazioni prive del codice di attività economica.

TOTALE LOCALIZZAZIONI

		Attive	Inattive	Sospese	Con procedure concorsuali	In Scioglimento o Liquidazione	TOTALE
01) Agricoltura	A	1.624	-	-	2	4	1.630
	Tot.	1.624	-	-	2	4	1.630
02) Industria	B	37	1	-	4	1	43
	C	1.117	9	-	23	31	1.180
	D	171	-	-	-	-	171
	E	59	-	-	-	-	59
	F	3.293	16	-	37	61	3.407
	Tot.	4.652	26	-	64	93	4.860
03) Commercio	G	3.227	29	2	16	50	3.324
	Tot.	3.227	29	2	16	50	3.324
04) Turismo	I	2.309	45	19	12	37	2.422
	Tot.	2.309	45	19	12	37	2.422
05) Trasporti e Spedizioni	H	523	5	3	11	9	551
	Tot.	523	5	3	11	9	551
06) Credito	K64	114	-	-	1	2	117
	K661	96	-	-	-	-	96
	Tot.	212	-	-	1	2	215
07) Assicurazioni	K65	1	-	-	-	-	1
	K662	150	1	-	-	-	151
	K663	-	-	-	-	-	-
	Tot.	163	1	-	-	-	164
08) Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66) (*)	K66	0	0	0	0	0	0
	Tot.	-	-	-	-	-	-
09) Servizi alle imprese	J	300	3	-	6	15	324
	L	648	4	-	4	27	683
	M	423	1	-	5	12	441
	N	539	1	-	8	16	564
	Tot.	1.937	9	-	23	70	2.039
10) Altri settori	O	-	-	-	-	-	-
	P	70	-	-	-	3	73
	Q	114	1	-	1	5	121
	R	255	3	-	5	9	272
	S	542	-	-	-	3	545
	T	-	-	-	-	-	-
	U	-	-	-	-	-	-
	Tot.	930	4	-	7	20	981
11) Non classificate	X	76	812	-	38	100	1.026
	Tot.	76	812	-	38	100	1.026
TOTALE		15.653	931	24	174	385	17.167

ALLEGATO 1 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione delle localizzazioni prive del codice di attività economica.

CCIAA di _____ - 4° trimestre 2016

1° passaggio: Artigiani

Settori di attività economica	Totale Localizzazioni	Totale escluse le «Non classificate»		Distribuzione delle «Nc» in base alla colonna precedente	Totale localizzazioni ponderate
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	34	34	0,7	0,0	34,0
Industria	3.287	3.287	67,4	2,0	3.289,0
Commercio	350	350	7,2	0,2	350,2
Turismo	201	201	4,1	0,1	201,1
Trasporti e spedizioni	200	200	4,1	0,1	200,1
Credito	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Servizi alle imprese	355	355	7,3	0,2	355,2
Altri settori	450	450	9,2	0,3	450,3
Non classificate	3				
Totale	4.880	4.877	100,0	3,0	4.880,0

2° passaggio: Cooperative

Settori di attività economica	Totale Localizzazioni	Totale escluse le «Non classificate»		Distribuzione delle «Nc» in base alla colonna precedente	Totale localizzazioni ponderate
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	66	66	13,0	3,1	69,1
Industria	74	74	14,6	3,5	77,5
Commercio	25	25	4,9	1,2	26,2
Turismo	60	60	11,9	2,8	62,8
Trasporti	26	26	5,1	1,2	27,2
Credito	35	35	6,9	1,7	36,7
Assicurazioni	3	3	0,6	0,1	3,1
Servizi alle imprese	92	92	18,2	4,4	96,4
Altri settori	125	125	24,7	5,9	130,9
Non classificate	24	--			
Totale	530	506	100,0	24,0	530,0

3° passaggio: Localizzazioni non artigiane e non cooperative

Settori di attività economica	Totale Localizzazioni	Totale escluse le «Non classificate»		Distribuzione delle «Nc» in base alla colonna precedente	Totale localizzazioni ponderate
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	1.530	1.530	14,2	142,1	1.672,1
Industria	1.474	1.474	13,7	136,9	1.610,9
Commercio	2.949	2.949	27,4	273,8	3.222,8
Turismo	2.161	2.161	20,1	200,7	2.361,7
Trasporti	325	325	3,0	30,2	355,2
Credito	180	180	1,7	16,7	196,7
Assicurazioni	161	161	1,5	15,0	176,0
Servizi alle imprese	1.592	1.592	14,8	147,8	1.739,8
Altri settori	386	386	3,6	35,8	421,8
Non classificate	999	--			
Totale	11.757	10.758	100,0	999,0	11.757,0

ALLEGATO 1 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione delle localizzazioni prive del codice di attività economica.

4° passaggio: Localizzazioni per i settori di attività economica previsti dal Decreto 04/08/2011, n. 155

Settori di attività economica	Distribuzione numero imprese
Agricoltura	1.672
Artigianato	4.124
Industria	1.611
Commercio	3.223
Cooperative	304
Turismo	2.626
Trasporti e spedizioni	583
Credito	233
Assicurazioni	179
Servizi alle imprese	2.191
Altri settori	422
TOTALE	17.167

dove:

- Agricoltura = localizzazioni non Artigiane e non Cooperative del settore Agricoltura
- Artigianato = localizzazioni artigiane del settore Agricoltura, Industria, Commercio e Altri settori
- Industria = localizzazioni non Artigiane e non Cooperative del settore Industria
- Commercio = localizzazioni non Artigiane e non Cooperative del settore Commercio
- Cooperative = localizzazioni cooperative del settore Agricoltura, Industria, Commercio e Altri settori
- Turismo = totale localizzazioni del settore Turismo
- Trasporti e spedizioni = totale localizzazioni del settore Trasporti e spedizioni
- Credito = totale localizzazioni del settore Credito
- Assicurazioni = totale localizzazioni del settore Assicurazioni
- Servizi alle imprese = totale localizzazioni del settore Servizi alle imprese
- Altri settori = localizzazioni non Artigiane e non Cooperative degli Altri settori

Nota Bene:

(*) per le localizzazioni con il codice di attività economica «Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66)» qualora non sia possibile procedere alla loro puntuale classificazione, si suggerisce di distribuirle in misura proporzionale ai settori del Credito e delle Assicurazioni.

ALLEGATO 2 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione degli importi del Diritto annuale proveniente da imprese prive di codice di attività economica.

CCIAA di _____ IMPORTO VERSATO al 31 dicembre 2016

	Artigiani	Altri soggetti	Cooperative	Totale
01) Agricoltura	3.309,11	8.466,35	495.372,47	507.147,93
02) Industria	498.615,51	6.988,26	589.979,28	1.095.583,05
03) Commercio	64.630,85	8.212,36	893.436,26	966.279,47
04) Turismo	22.234,87	1.915,44	177.477,87	201.628,18
05) Trasporti	37.911,05	14.413,86	118.468,67	170.793,58
06) Credito	0,00	12.437,66	45.683,95	58.121,61
07) Assicurazioni	0,00	0,00	45.797,87	45.797,87
08) Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66)	0,00	0,00	45,00	45,00
09) Servizi alle imprese	37.586,94	8.582,84	501.128,64	547.298,42
10) Altri servizi	100.505,83	14.139,87	96.792,40	211.438,10
11) Non classificate	123,55	1.575,10	218.871,70	220.570,35
TOTALE	764.917,71	76.731,74	3.183.054,11	4.024.703,56

ALLEGATO 2 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione degli importi del Diritto annuale proveniente da imprese prive di codice di attività economica.

CCIAA di _____ IMPORTO VERSATO al 31 dicembre 2016

1° passaggio: Artigiani

Settori di attività economica	Totale Importo versato	Totale Importo Versato escluso «Non classificate»		Distribuzione del «No» in base alla colonna precedente	Totale Importo versato ponderato
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	3.309,11	3.309,11	0,43	0,53	3.309,64
Industria	498.615,51	498.615,51	65,20	80,55	498.696,06
Commercio	64.630,85	64.630,85	8,45	10,44	64.641,29
Turismo	22.234,87	22.234,87	2,91	3,59	22.238,46
Trasporti e spedizioni	37.911,05	37.911,05	4,96	6,12	37.917,17
Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi alle imprese	37.586,94	37.586,94	4,91	6,07	37.593,01
Altri settori	100.505,83	100.505,83	13,14	16,24	100.522,07
Non classificate	123,55				
Totale	764.917,71	764.794,16	100,00	123,55	764.917,71

2° passaggio: Cooperative

Settori di attività economica	Totale Importo versato	Totale Importo Versato escluso «Non classificate»		Distribuzione del «No» in base alla colonna precedente	Totale Importo versato ponderato
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	495.372,47	495.372,47	16,71	36.577,71	531.950,18
Industria	589.979,28	589.979,28	19,90	43.563,37	633.542,65
Commercio	893.436,26	893.436,26	30,14	65.970,27	959.406,53
Turismo	177.477,87	177.477,87	5,99	13.104,75	190.582,62
Trasporti e spedizioni	118.468,67	118.468,67	4,00	8.747,59	127.216,26
Credito	45.706,42	45.706,42	1,54	3.374,91	49.081,33
Assicurazioni	45.820,40	45.820,40	1,55	3.383,32	49.203,72
Servizi alle imprese	501.128,64	501.128,64	16,91	37.002,74	538.131,38
Altri settori	96.792,40	96.792,40	3,27	7.147,04	103.939,44
Non classificate	218.871,70				
Totale	3.183.054,11	2.964.182,41	100,00	218.871,70	3.183.054,11

3° passaggio: altri soggetti

Settori di attività economica	Totale Importo versato	Totale Importo Versato escluso «Non classificate»		Distribuzione del «No» in base alla colonna precedente	Totale Importo versato ponderato
		Valori assoluti	%		
Agricoltura	8.466,35	8.466,35	11,26	177,43	8.643,78
Industria	6.988,26	6.988,26	9,30	146,46	7.134,72
Commercio	8.212,36	8.212,36	10,93	172,11	8.384,47
Turismo	1.915,44	1.915,44	2,55	40,14	1.955,58
Trasporti e spedizioni	14.413,86	14.413,86	19,18	302,08	14.715,94
Credito	12.437,66	12.437,66	16,55	260,66	12.698,32
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi alle imprese	8.582,84	8.582,84	11,42	179,88	8.762,72
Altri settori	14.139,87	14.139,87	18,81	296,34	14.436,21
Non classificate	1.575,10				
Totale	76.731,74	75.156,64	100,00	1.575,10	76.731,74

ALLEGATO 2 - Esempio di applicazione di una metodologia di ripartizione degli importi del Diritto annuale proveniente da imprese prive di codice di attività economica.

4° passaggio: Diritto annuale versato per i settori di attività economica previsti dal Decreto 04/08/2011, n.

155

Settori di attività economica	Distribuzione Importo versato
Agricoltura	8.643,78
Artigianato	667.169,06
Industria	7.134,72
Commercio	8.384,47
Cooperative	2.228.838,80
Turismo	214.776,67
Trasporti e spedizioni	179.849,37
Credito	61.779,65
Assicurazioni	49.203,72
Servizi alle imprese	584.487,11
Altri settori	14.436,21
TOTALE	4.024.703,56

dove:

- Agricoltura = diritto annuale versato non Artigiane e non Cooperative del settore Agricoltura
- Artigianato = diritto annuale versato artigiane del settore Agricoltura, Industria, Commercio e Altri settori
- Industria = diritto annuale versato non Artigiane e non Cooperative del settore Industria
- Commercio = diritto annuale versato non Artigiane e non Cooperative del settore Commercio
- Cooperative = diritto annuale versato cooperative del settore Agricoltura, Industria, Commercio e Altri settori
- Turismo = totale diritto annuale versato del settore Turismo
- Trasporti e Spedizioni = totale diritto annuale versato del settore Trasporti e spedizioni
- Credito = totale diritto annuale versato del settore Credito
- Assicurazioni = totale diritto annuale versato del settore Assicurazioni
- Servizi alle imprese = totale diritto annuale versato del settore Servizi alle imprese
- Altri settori = diritto annuale versato non Artigiane e non Cooperative degli Altri settori

Nota Bene:

(*) per il diritto annuale versato da imprese con il codice di attività economica «Att. aus. della interm. finanz. (Ateco K66)» qualora non sia possibile procedere alla loro puntuale classificazione, si suggerisce di distribuirlo in misura proporzionale ai settori del Credito e delle Assicurazioni.